



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 125

Oggetto: Circolare n. 5 del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (“Sostegni”)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilîa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 16 – 2021

Oggetto: Circolare n. 5 del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (“Sostegni”)

L’art. 1, comma 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 - “Decreto Sostegni” – prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (CFP) a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arti o professioni nella misura e nelle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo.

Con le Circolari di questa LND, n. 98 del 25 marzo e n. 108 del 16 aprile 2021, è stata data comunicazione delle novità apportate dal medesimo D.L. n. 41, ivi comprese quelle relative al contributo a fondo perduto in argomento.

Con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover fornire alcuni chiarimenti in merito a particolari settori beneficiari del contributo.

In premessa, si ritiene opportuno ricordare che, per l’ottenimento del contributo, deve essere prodotta istanza all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati disposti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (*vedasi la Circolare LND n. 98 del 25 marzo 2021*). La trasmissione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate **va effettuata in via telematica dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021**. A tale riguardo, con la Circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate segnala la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sul sito dell’Agenzia stessa all’indirizzo di seguito indicato:

<https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at>.

Al punto 4 della Circolare vengono riportati i chiarimenti in merito al calcolo del contributo.

Al punto **4.1 Calcolo del CFP COVID -19 Decreto Sostegni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche**, l’Agenzia delle Entrate risponde al seguente quesito:

“Tenuto conto che con la Circolare 12/E del 2009 le attività svolte da alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche sono definite come *‘operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972’* (corrispettivi decommercializzati), si chiede se i corrispettivi dell’attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo COVID-19 Decreto Sostegni? “

Il terzo comma dell’art. 148 del TUIR e l’art. 4 del d.P.R. n.633/72, stabiliscono, come è noto, che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Di seguito la risposta dell’Agenzia:

“Con la Circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato: *‘al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli Enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali’*, in considerazione del rinvio espresso operato dall’articolo 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Il medesimo documento di prassi precisa che *“per la sola parte relativa all’attività commerciale, le Associazioni di promozione sociale.....omissis.....”*

Tali chiarimenti, in considerazione della *ratio* del “CFP COVID-19 Decreto Sostegni risultano estensibili anche all’agevolazione qui in esame”.